



CITTA' DI IMPERIA
Settore Affari Legali e Contratti Servizio Commercio

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 12/02/2024)

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE
- ART. 3 - SERVIZIO TAXI
- ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - NORME COMUNI

- ART. 5 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART. 6 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
- ART. 8 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- ART. 9 - VEICOLO DI SCORTA
- ART. 10 - SOSTITUZIONE VEICOLO
- ART. 11 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART. 12 – OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

CAPO II - LA PROFESSIONE DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE

- ART. 13 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- ART. 14 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA E DI NOLEGGIATORE
- ART. 15 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

CAPO III - LICENZA E AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

- ART. 16 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
- ART. 17 - CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 18 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- ART. 19 - MATERIE DI ESAME
- ART. 20 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 21 - TRASFERIBILITÀ' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO IV- PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART. 22 - AVVIO E SOSPENSIONE
- ART. 23 - TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL'UTENTE
- ART. 24 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA E DEL SERVIZIO
- ART. 25 – OBBLIGHI DEL TASSISTA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO ART. 26 - TAXI
CONDIVISO (TAXI SHARING)
- ART. 27 - CARTA DEI SERVIZI
- ART. 28 - OBBLIGHI DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
- ART. 29 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TAXI E DEL SERVIZIO DI NCC
- ART. 30 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
- ART. 31 - ASPETTATIVA
- ART. 32 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 33 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI
HANDICAP
- ART. 34 - TARIFFE
- ART. 35 - TASSOMETRO E CONTACHILOMETRI
- ART. 36 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
- ART. 37 - RESPONSABILITÀ' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 38 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE
- ART. 39 - RECLAMI

CAPO V – ILLECITI E SANZIONI

- ART. 40 - UFFICIO COMPETENTE E ADDETTI ALLA VIGILANZA
- ART. 41 - SANZIONI
- ART. 42 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 43 - DIFFIDA
- ART. 44- SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO
- ART. 45 - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO
- ART. 46 - RINUNCIA ALLA LICENZA E ALL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 47 - REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 48 - PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA
- ART. 49 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA
LICENZA E/O DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 50 - NORMA DI RINVIO
- ART. 51 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina locale del Comune di Imperia degli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone (TAXI e Noleggio con conducente NCC).

Il presente Regolamento viene emanato in applicazione delle seguenti norme:

- Legge 15/01/1992 n° 21 e s.m.i., titolata “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” (indicata come L.Q.) e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19/11/1992 “individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 04/07/2007 n° 25 (indicata come L.R.);

- Decreto Legge 4/07/2006 n° 223, convertito, con modificazioni, in legge 04/08/2006 n° 248 titolata “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
- Legge - 4/8/2017 n. 124 “Legge Annuale per il mercato e la concorrenza”;
- Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” con particolare riferimento all'art. 37, comma 2, lett. m);
- Decreto legge 14/12/2018 n. 135 convertito, con modificazioni dalla Legge 11/02/2019 n° 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

ART. 2 - DEFINIZIONI DEL SERVIZIO SECONDO LE SPECIFICHE TIPOLOGIE

1) sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta del trasportato o dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari a seconda degli orari stabiliti di volta in volta.

2) costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- 2.a) il servizio taxi con autovettura, motocarrozette, natante, veicolo a trazione animale;
- 2.b) il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante e veicolo a trazione animale.

ART. 3 - SERVIZIO TAXI

1) il servizio taxi, ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un’utenza indifferenziata; lo stazionamento dei veicoli avviene, in luogo pubblico, in posteggi appositamente stabiliti e riservati; il prelevamento dell’utente ovvero l'inizio del servizio avviene nell’ambito del territorio comunale, all'interno del quale la prestazione è obbligatoria. Le modalità di espletamento del servizio e le tariffe sono predeterminate amministrativamente e lo stazionamento avviene all'interno delle aree comunali individuate con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 7 del vigente N.C.d.S., così come previsto dall'art. 24, comma 1 del presente regolamento;

2) è consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

3) è consentito, altresì, l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

ART. 4 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1) il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
- 2) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- 3) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti;
- 4) I comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della Legge 21/1992 e s.m.i. e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

CAPO I NORME COMUNI

ART. 5 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

- 1) Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Quadro all'articolo 7, comma 1, i titolari di Licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - c) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge quadro;
 - d) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443;
- 2) Nei casi di cui al comma d), del presente articolo è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza e dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 3) Nel caso di recesso dai suddetti organismi la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al solo conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

ART. 6 - LICENZA E AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Dirigente Competente, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica.
- 2) Titolari delle suddette licenze ed autorizzazioni possono essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero condizioni di rifugiato politico, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 3) La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Tali titoli devono essere custoditi a bordo del mezzo di trasporto durante lo svolgimento del servizio al fine di consentire senza difficoltà l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

4) Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

5) Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco, situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1) il numero delle Licenze di taxi é determinato dal presente regolamento in ventotto unità, di cui 2 (due) licenze riservate all'espletamento dell'attività esclusivamente mediante veicolo appositamente attrezzato per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria.

2) Il numero delle autorizzazione per il noleggio con conducente con autovettura é determinato in otto unità.

3) La determinazione numerica delle licenze taxi di cui al comma 1, potrà essere variata, così come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 233 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 04/08/2006 n° 248 qualora ne sussistano le condizioni, bandendo concorsi straordinari;

4) Medesima procedura sarà avviata per l'assegnazione di titoli autorizzatori temporanei stagionali, non cedibili con l'applicazione, ai sensi dell'art 6, 1° comma, lettera c), del D.L. n. 233 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 04/08/2006 n. 248;

5) il numero delle licenze/autorizzazioni, di cui al fabbisogno teorico del servizio taxi e del noleggio con conducente sarà tenuto aggiornato dal Dirigente Competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge Quadro, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 18 della Legge Regionale n. 25/2007 , mediante propria determinazione da adottarsi con cadenza quadriennale, entro il mese di aprile; conformemente alle disposizioni contenute in tale Legge l'Amministrazione sviluppa una metodologia che oltre a basarsi sulle variabili socio-economico-territoriali stima, altresì, il numero complessivo delle licenze in funzione del numero di veicoli per fascia oraria necessari a soddisfare la domanda di spostamento, acquisendo i dati necessari all'elaborazione mediante la piattaforma informatica e alle risultanze del "customer satisfaction" istituito nel sito istituzionale del Comune di Imperia in un'apposita pagina Web denominata "Trasporto Pubblico Locale".

6) La metodologia sopra descritta potrà essere applicata a partire dal 2024 in quanto la possibilità di entrare in possesso di dati specifici, a titolo esemplificativo e non esaustivo "numero dei veicoli per fascia oraria", potrà concretizzarsi solo a seguito dell'acquisizione di tali parametri nel tempo. Per il periodo transitorio sino al 31/12/2023 si stabilisce che l'unico parametro certo per il calcolo del contingente numerico riferito alle licenze/autorizzazioni sia quello del rapporto tra numero di licenza/autorizzazione e numero degli abitanti indicizzato all'indicatore 10.000; detto strumento potrà essere affinato con ulteriori valutazioni nel quadriennio successivo come previsto dalla Legge Regione Liguria n. 25/2007.

ART. 8 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1) Le autovetture in servizio pubblico da piazza - taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.

2) La disciplina, i tipi, le caratteristiche delle autovetture ed i contrassegni di riconoscibilità, dei veicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente saranno stabiliti con provvedimento del Dirigente del Settore Competente.

ART. 9 - VEICOLO DI SCORTA

1) Qualora i soggetti titolari della licenza taxi e del servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune di Imperia, presentino istanza per l'esercizio dell'attività con veicolo di scorta, sarà avviata la procedura autorizzatoria che consentirà anche l'uso dei mezzi in servizio di scorta disciplinandone le modalità di utilizzo, anche in modalità collettiva.

ART. 10 - SOSTITUZIONE VEICOLO

1) E' consentita, previo nulla osta del Dirigente del Settore Competente, la sostituzione per alienazione dell'autovettura in servizio taxi ovvero in servizio noleggio con conducente a mezzo veicolo o natante.

2) Nel caso di sostituzione di veicoli l'Amministrazione Comunale promuove, nelle forme ritenute più opportune, l'acquisto di veicoli ad impatto ecologico ridotto anche attraverso le nuove tecnologie proposte dal mercato.

ART. 11 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1) Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impegnati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera b, della L.R. 9/9/1998 n. 31 – norme in materia di trasporto pubblico.

2) Nel rispetto delle vigenti normative, l'autorizzazione è concessa dal Dirigente Competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il tassista e/o con il noleggiatore con conducente.

ART. 12 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1) La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della Legge Quadro, per qualunque destinazione, raggiungibile attraverso strade carrabili.

2) Per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale è necessario il previo assenso del conducente fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della medesima Legge Quadro. Si prescinde dall'assenso in presenza delle convenzioni di cui al comma 2 del precedente art. 11.

3) Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, al tassista e al noleggiatore - conducente è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

ART. 13 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) con proprio successivo provvedimento l'Amministrazione provvederà all'istituzione di apposita Commissione Consultiva Comunale con funzioni consultive in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei Regolamenti di cui all'art. 16 della L.R. Liguria 25/2007.

2) tale Commissione esprimerà parere non vincolante sullo schema di Regolamento comunale d'esercizio ai sensi del sopra citato articolo 16 della medesima L.R.

3) la Commissione sarà costituita dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da quelli delle associazioni degli utenti.

4) la commissione, una volta costituita, adotterà un Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento; la Commissione dura in carica quattro anni.

LA PROFESSIONE DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE

ART. 14 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA E DI NOLEGGIATORE

- 1) L'accesso alla professione di tassista e di noleggiatore è consentito ai soggetti iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla C.C.I.A.A. "Riviera di Liguria", ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 25/2007.
- 2) Il certificato d'iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del mezzo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 15 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'esercizio della professione di esercente l'attività di tassista e noleggiatore è consentito, previo rilascio, rispettivamente, di apposita licenza e autorizzazione, ai soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 14 e ai titolari della necessaria patente di guida con il relativo certificato di abilitazione professionale e che:
 - a) sono cittadini italiani o di un paese dell'Unione Europea o di altro paese avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano. In quest'ultimo caso il richiedente deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) godono dei diritti civili e politici;
 - c) non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - d) non sono stati oggetto di provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011) o di condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.);
- 2) Nei casi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra misura con efficacia riabilitativa.
- 3) Ai fini dell'esercizio della professione di esercente l'attività di tassista è altresì richiesto che il soggetto non svolga altre attività lavorative prevalenti o tali da compromettere la regolarità e la sicurezza della professione.
- 4) Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento per la presentazione della domanda di ammissione.
- 5) L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di richiedere, in sede di pubblicazione del bando di concorso di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, specifiche caratteristiche che l'autovettura da adibire all'espletamento del servizio dovrà necessariamente possedere.

CAPO III

LICENZA E AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

ART. 16 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

- 1) Come indicato al precedente articolo 6 le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento del concorso pubblico per titoli ed esame orale bandito in riferimento ai posti disponibili in organico, e alla luce di quanto previsto dal

successivo 4° comma, lett. c), sulla base della graduatoria approvata dal Dirigente Competente e pubblicata all'albo pretorio on line.

2) In particolare lo SUAP è competente a:

a) curare la redazione dello schema del bando di concorso così come prescritto al successivo art. 17;

b) esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;

c) valutare i titoli secondo i parametri elencati nel bando redatto ai sensi del successivo articolo 18, sottoporre i candidati a esame orale e stilare la graduatoria di merito;

3) La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.

4) Si ha disponibilità al rilascio delle licenze ed autorizzazioni nei seguenti casi:

a) restituzione dei suddetti titoli già a suo tempo rilasciati;

b) ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 25/2007;

c) qualora sia necessario il rilascio di licenze taxi con l'applicazione delle procedure di cui all'art. 6, lettere b), c), del D.L. n. 233 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 04/08/2006 n°248.

ART. 17 CONTENUTI DEL BANDO

1) Il bando di concorso per il rilascio delle licenze deve contenere:

a) il numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;

b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;

c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) l'indicazione delle materie d'esame orale;

e) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;

f) l'indicazione del termine per la chiusura delle operazioni di scrutinio;

g) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso.

2) Il bando di concorso è approvato con provvedimento dirigenziale contenente i criteri stabiliti dal successivo art. 18 e deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ART. 18 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1) Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Dirigente Competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) diploma di Laurea: punti quattro;

b) diploma di scuola superiore: punti tre;

c) servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida, anche in qualità di collaboratore familiare, del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti uno a semestre, fino ad un massimo di cinque;

d) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o imprese private (ivi compresa la titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente), per ciascun semestre: punti uno, fino ad un massimo di punti cinque;

e) comprovata conoscenza di lingue straniere: punti due per la conoscenza di ciascuna lingua straniera, fino a un massimo di punti quattro;

e) disponibilità di veicolo ibrido o elettrico da adibire, in caso di assegnazione di licenza, a servizio taxi: punti cinque per il veicolo ibrido; punti sette per il veicolo elettrico;

f) disponibilità di veicolo attrezzato al trasporto per persone con grave disabilità motoria: punti cinque;

2) qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio verrà considerata la maggior anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti, di cui alla Legge Regionale e, in subordine, la

minore anzianità anagrafica; infine, si farà riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 19 - MATERIE DI ESAME

- 1) I candidati dovranno sostenere una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 - a) conoscenza obbligatoria della lingua Inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera;
 - b) conoscenza del Regolamento Comunale e della normativa di settore, conoscenza della toponomastica e dei luoghi di interesse turistico locali, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente.

ART. 20 - ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA E DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Dirigente del Settore Competente approva con Determinazione Dirigenziale la graduatoria di merito formulata dopo l'espletamento delle procedure concorsuali e provvede al conseguente rilascio del titolo idoneo allo svolgimento della relativa attività;
- 2) il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di taxi e di noleggio con conducente;
- 3) al titolare della licenza/autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista e di noleggiatore con conducente; allorché è accertata la sussistenza in capo al titolare della licenza di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità, ovvero fatta rinuncia della licenza d'esercizio secondo le modalità di cui all'art. 47.

ART. 21 -TRASFERIBILITÀ' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Può essere autorizzato il trasferimento, per richiesta e designazione fra vivi ovvero "mortis causa" della licenza e dell'autorizzazione, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 9 della Legge Quadro assolve le seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione (scrittura privata autenticata o atto pubblico) deve essere allegato in copia alla richiesta, correlata dal bollo necessario;
 - b) la dichiarazione di successione deve essere allegata come alla lettera a), unitamente alla dichiarazione dell'eventuale soggetto terzo diverso dall'erede, per cui si richiede la voltura della licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 e 15 del presente regolamento.

CAPO IV PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 22 - AVVIO E SOSPENSIONE

- 1) Nel caso di rilascio della licenza o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve, obbligatoriamente, a pena di decadenza della licenza medesima, avviare il servizio entro tre mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, il Dirigente del Settore Competente può concedere una proroga motivata.
- 2) Il titolare della licenza e dell'autorizzazione che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio competente per iscritto nel termine

perentorio di 72 ore antecedenti l'inizio della sospensione nonché al Comando di Polizia Municipale.

ART 23 - TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL'UTENTE

- 1) Durante il corso dell'anno la turnazione notturna, ad eccezione del periodo di cui al successivo punto 3), dovrà essere effettuata da almeno due operatori taxi nell'arco temporale compreso fra le ore 19 e le ore 24;
- 2) durante il corso dell'anno, ad eccezione del periodo di cui al punto 3), nell'arco temporale compreso fra le ore 24 e le ore 8, la turnazione notturna dovrà essere effettuata da almeno un operatore taxi;
- 3) dalla settimana antecedente la S.Pasqua e sino al 30/09 di ogni anno, la turnazione notturna dovrà essere garantita dalle ore 20 alle ore 8 da almeno due operatori Taxi;
- 4) L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, potrà provvedere a determinare nuovi criteri per la formazione dei turni di servizio e procedere alla modificazione di quelli esistenti, qualora vi siano carenze nel pubblico servizio ovvero di disagio per l'utenza e/o in presenza di reiterate violazioni;
- 5) Il prelevamento dell'utente può avvenire al di fuori delle zone appositamente individuate quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito (in tale caso il prelevamento dell'utente deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente N.C.d.S.) ovvero come disciplinato nel successivo art. 24 del presente regolamento;
- 6) E' fatto comunque divieto al tassista che si trovi in prossimità delle aree di fermata taxi e, comunque in un raggio di visibilità delle stesse, di acquisire traffico e/o utenza mediante comportamenti e prelevamenti che eliminino la priorità stabilita in base all'ordine d'arrivo della vettura.

ART. 24 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA E DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio Taxi è offerto nelle zone di cui all'art. 3 del vigente Regolamento. Il Dirigente del Settore competente in materia di viabilità, può effettuare sentiti eventualmente i soggetti interessati, con apposita ordinanza viabilistica, modifiche e/o integrazioni per le zone riservate alle soste dei veicoli adibiti al servizio taxi in occasione di manifestazioni od altri avvenimenti e possono essere istituiti, sempre con la procedura succitata, dei posteggi provvisori.
- 2) la corsa può essere acquisita:
 - a) negli stalli di sosta all'uopo individuati, nel rispetto dell'ordine di arrivo dei veicoli adibiti al servizio; sono da considerarsi in servizio in fase statica solo le vetture parcheggiate regolarmente negli stalli;
 - b) al di fuori dei medesimi stalli quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
 - c) al di fuori di tali aree, anche mediante sistemi di chiamata diretta al numero unico gestito mediante piattaforma informatica o cellulare del tassista o tramite applicazione Web scaricabile da Internet o piattaforma aperta (non proprietaria), qualora il cliente sia geolocalizzabile, dovrà essere raggiunto dall'auto libera più vicina;
 - d) gli oneri comunque denominati (canone, abbonamento all'utenza cellulare) del numero unico o piattaforma sono a carico degli operatori medesimi; l'Amministrazione avrà pieno accesso ai dati, raccolti tramite il sistema operativo, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza; gli operatori utilizzano la piattaforma in assenza di vincoli o clausole da parte di associazioni/organizzazioni di categoria che limitano la libera scelta del tassista sulle modalità di acquisizione delle corse o l'utilizzo di "tecnologie innovative" offerte dal mercato;
 - e) L'Amministrazione si riserva la possibilità di sostituire il numero unico/la piattaforma informatica di acquisizione della corsa qualora la stessa dovesse risultare inadeguata o inefficiente

alle effettive esigenze del servizio Taxi comunale, mediante l'acquisto secondo le vigenti norme del codice degli appalti; ciò al fine di garantire un sistema di monitoraggio che trovi fondamento da dati certi e che consenta un continuo e costante miglioramento del servizio taxi con risvolti positivi in termini di "customer satisfaction";

f) per le chiamate non geolocalizzate il sistema dovrà individuare il taxi da maggior tempo in fase statica in qualsiasi delle tre zone di stallo (piazza Dante, stazione ferroviaria, Pensilina);

g) Gli operatori del servizio taxi aderenti alla piattaforma che intendessero revocare il proprio assenso potranno esercitare tale opzione senza vincoli né penalità;

h) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della L. 21/1992 e s.m.i.;

3) i taxi dovranno sostare nella zona loro riservata rispettando e disponendosi secondo l'ordine di arrivo. Il conducente del primo veicolo di fila è titolato a fornire la prestazione al richiedente. E' fatta salva la facoltà del cliente di scegliere, per comprovate e motivate ragioni il veicolo di suo gradimento. Durante la permanenza nell'area di sosta il conducente primo di turno dovrà obbligatoriamente rispondere alle richieste dirette dei clienti, ovvero alla chiamata telefonica inoltrata al numero unico gestito mediante piattaforma informatica e recarsi, per la via più breve, alla località segnalatagli con obbligo di geolocalizzazione; ogni taxi dovrà dotarsi di sistema di pagamento elettronico e dovrà essere geolocalizzato dal sistema della piattaforma; i titolari di licenza dovranno consentire al Comune il pieno e totale accesso alla piattaforma informatica allo scopo di monitorare il servizio; al fine di permettere la geolocalizzazione ciascun tassista durante l'orario di servizio dovrà mantenere costantemente attivo il terminale di bordo;

4) Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza all'interno della rimessa. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici;

5) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3 della L. 21/1992 e s.m.i. con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

6) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte dello stesso di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno;

7) Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) la targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e di arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio. Sino all'adozione del decreto sopra indicato il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;

8) In deroga a quanto sopra previsto, ovvero dalle disposizioni contenute nell'art. 11 c. 4 della L. 21/1992 e s.m.i., l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che la rilasciato l'autorizzazione;

- 9) In ogni caso è consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione dello stesso;
- 10) I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 21/1992 e s.m.i., purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa;
- 11) Il servizio di taxi ha comunque precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

ART. 25 – OBBLIGHI DEL TASSISTA NELL'AMBITO DEL MONITORAGGIO

- 1) Al fine di garantire un sistema di monitoraggio che consenta un continuo e costante miglioramento del servizio taxi, l'operatore taxi ha l'obbligo di comunicare al Comune, al termine di ogni trimestre dell'anno solare, una relazione contenente dati certi sull'andamento del servizio svolto.
- 2) I dati da sottoporre all'esame del Comune sono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:
- numero totale di corse effettuate, differenziate per modalità di prenotazione (chiamata telefonica a centrale radiotaxi/numero unico, app, "in transito" o allo stallo) con relative percorrenze chilometriche, durata e relativi elementi economici (costi sostenuti dagli operatori, tariffe effettivamente applicate, ecc.);
 - numero totale delle corse effettuate in modalità "sharing";
 - relazioni origine-destinazione (O-D) più frequenti relative al totale delle corse effettuate;
 - numero di passeggeri trasportati con e senza bagaglio al seguito;
 - numero di passeggeri trasportati in modalità condivisa "sharing" con e senza bagaglio al seguito.;
 - esposizione, all'intervento dell'autovettura, di apposito avviso collocato in posizione di facile visibilità per l'utenza, con indicazione circa le modalità per la presentazione di reclami, segnalazioni o comunque pareri sulla qualità del servizio offerto da trasmettere al Comune.
- 3) La modifica e/o integrazione dei dati da far pervenire al Comune saranno demandati alla competenza della Giunta Comunale avendo riguardo all'indicazione dei dati operata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti nelle apposite linee guida.
- 4) L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 26 – TAXI CONDIVISO (TAXI SHARING)

- 1) Il taxi sharing è un particolare servizio di taxi collettivo di persone che si effettua mediante le autovetture da piazza per il collegamento di percorsi urbani predefiniti con origine dagli stalli autorizzati e sino alla capienza del mezzo prevista dalla carta di circolazione;
- 2) Con provvedimento n. 267 del 31/10/2018 la Giunta Comunale ha approvato, tra l'altro, l'istituzione di una tariffa denominata "Discotaxi" che permette agli utenti la condivisione del trasporto pubblico dalla città ai principali luoghi di intrattenimento serale/notturno presenti in provincia e nella limitrofa provincia di Savona; con il medesimo provvedimento sono stati istituiti, altresì, i percorsi "nuova stazione ferroviaria/Piazza Dante, via Cascione, Ospedale Civile, sede del Palasalute, nuovo porto turistico, università" e in direzione opposta;
- 3) L'individualizzazione di ulteriori percorsi che potranno essere oggetto di "taxi sharing" nonché la modifica di quelli già determinati prevedendo, ad esempio, l'utilizzo condiviso per corse svolte in date e/o fasce orarie specifiche, saranno demandati alla competenza della Giunta Comunale.

ART. 27 - CARTA DEI SERVIZI

1) L'erogazione del servizio pubblico non di linea deve uniformarsi ai seguenti principi:

- EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA': la prestazione del servizio pubblico non di linea si ispira ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini e di imparzialità; nessuna distinzione o discriminazione nella prestazione del servizio può essere compiuta per ragioni di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche; i conducenti si impegnano a prestare medesimo trattamento a parità di condizioni nell'ambito del servizio prestato sia fra le diverse aree geografiche sia fra le diverse categorie o fasce di utenti, con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini appartenenti alle fasce sociali deboli.

- CONTINUITA': i tassisti si impegnano a esercitare il servizio di trasporto in modo continuo e regolare senza interruzioni; qualora si verificassero particolari esigenze di mobilità si impegnano ad effettuare servizi di emergenza; la sospensione del servizio o l'interruzione nella giornata potrà dipendere esclusivamente da agitazioni nella categoria, che dovranno essere poste in essere nel rispetto delle norme che disciplinano gli scioperi del settore.

- PARTECIPAZIONE: gli utenti possono partecipare al confronto sull'organizzazione e sulle modalità di espletamento del servizio sia singolarmente sia attraverso le Associazioni che li rappresentano.

- EFFICIENZA ED EFFICACIA: l'Amministrazione Comunale e gli operatori del settore si pongono come obiettivo il miglioramento del servizio in termini di efficienza e di efficacia attraverso l'adozione delle soluzioni organizzative e tecnologiche più opportune.

- LIBERTA' DI SCELTA: gli operatori taxi si impegnano a garantire il diritto alla mobilità degli utenti, ponendo in essere iniziative finalizzate a facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.

ART. 28 - OBBLIGHI DEL TASSISTA E DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1) Nell'esercizio della propria attività il tassista ed il noleggiatore-conducente hanno l'obbligo oltre che all'osservanza di divieti e prescrizioni contenuti negli altri articoli di Regolamento anche di rispettare le seguenti norme che ne costituiscono la "Carta dei Servizi", la quale potrà essere integrata con deliberazione della Giunta Comunale qualora emergessero particolari criticità segnalate dall'utenza tramite l'apposito portale presente sul sito Web Comunale o mediante apposita cartella di posta elettronica (customer satisfaction) o tramite applicazione Web:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) informare il cliente su qualsiasi deviazione al percorso normalmente più breve qualora si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo o il natante;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei casi in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) tenere a bordo del veicolo, in buona evidenza, una copia del presente regolamento ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse, una copia della tabella aggiornata inerente le tariffe in vigore e una copia del tariffario redatto in più lingue contenente la medesima tabella;
- i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro (per il veicolo taxi), al contachilometri ed all'orologio se dotato. Di informare, altresì, l'utenza durante l'espletamento del servizio di eventuali guasti o imperfezioni di funzionamento degli strumenti suddetti; in tal caso l'utente potrà decidere se proseguire o meno nell'esecuzione

del contratto di trasporto;

l) esporre sulle fiancate dell'autovettura adibita a servizio TAXI il cartello informativo come da allegata bozza facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

m) rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme a Legge, la ricevuta e/o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto; tale ricevuta di pagamento dovrà contenere l'identificazione del taxi, la data e l'orario della corsa, il percorso effettuato e l'importo pagato;

n) rispettare l'ordine di precedenza ai posteggi, l'obbligo di risposta alla chiamata telefonica al Numero Unico gestito mediante piattaforma informatica nonché ogni altra disposizione del presente regolamento;

2) E' altresì riconosciuto in capo agli esercenti il servizio taxi l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante in conformità alla normativa vigente.

3) nell'esercizio della propria attività al tassista ed al noleggiatore-conduttore è vietato:

a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;

b) far salire sui veicolo persone diverse dagli utenti del servizio;

c) invitare con voci e cenni i passeggeri;

d) portare animali propri sulla vettura o sul natante;

e) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente, o in casi di accertata forza maggiore ed evidente stato di pericolo;

f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto all'importo visualizzato sul tassametro corrispondente alla tariffa maggiorata degli eventuali supplementi, o a quelli precedentemente contrattati per i noleggiatori - conducenti, salvo il diritto di chiedere la copertura dei danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti a titolo di risarcimento;

g) applicare tariffe diverse da quelle previste per il trasporto reso;

h) rifiutare il trasporto del bagaglio quando risulti capiente il veicolo o il natante;

i) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap nei limiti della capienza del veicolo/natante e/o animali al servizio di persone non vedenti;

l) fumare e mangiare durante la corsa;

m) dormire in auto o sul natante durante la sosta nel parcheggio;

n) effettuare riparazioni e lavaggio e/o operazioni di manutenzione e/o pulizia del veicolo durante la sosta nei parcheggi;

o) sostare con il proprio veicolo nelle aree di cui all'art. 3, del presente regolamento, a tempo indeterminato, allontanandosi dallo stesso per periodi superiori ai venti minuti primi, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore;

p) i noleggiatori dovranno dimostrare di aver acquisito la corsa attraverso apposito registro riportante le generalità dell'utente, l'orario di richiesta e cartello indicante la prenotazione sul veicolo;

q) trasportare a bordo dei veicoli bagagli, oggetti ed attrezzature che non siano di proprietà o in uso del cliente.

ART. 29 OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1) Agli utenti dei servizi è fatto divieto di:

a) fumare sui veicoli;

b) scegliere la vettura/natante adibita al servizio taxi nei parcheggi autorizzati in violazione del

- rispetto dell'ordine di carico; la scelta può essere pertanto effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non trovino sufficiente capienza all'interno della prima vettura di fila/natante ovvero per le motivate ragioni di cui all'art. 24, comma 2, lett. b);
- c) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista e/o il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento e/o l'imbrattamento della vettura/natante;
 - e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Nuovo Codice della Strada;
 - g) pretendere prestazioni dal conducente non inerenti il servizio.

ART. 30 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi, nell'ambito orario del turno integrativo o del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di moralità e professionalità richiesti dalla vigente normativa.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 8 della Legge Regionale 25/2007 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età;
- 3) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti;
- 4) Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione;
- 5) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari semprechè iscritti nel ruolo conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile;
- 6) la sostituzione alla guida, è autorizzata di volta in volta, con provvedimento del Dirigente competente, previa presentazione della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto dei requisiti di cui agli artt. 14 e 15;
- 7) l'istanza di autorizzazione dovrà, altresì, essere corredata dalla posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto, nonché dai riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 4;

ART. 31 - ASPETTATIVA

- 1) Al titolare della licenza e dell'autorizzazione può essere concessa un'aspettativa per comprovati motivi fino a gg. 90 (novanta) nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i quindici mesi.

ART. 32 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

- 1) Il tassista ed il noleggiatore - conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa esigendo il pagamento dell'importo dovuto;
- 2) Il conducente del veicolo taxi deve, altresì, interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro e/o al contachilometri, salvo che il passeggero, comunque informato tempestivamente, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

ART. 33 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP

- 1) Il servizio di taxi e di NCC devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 2) Il tassista ed il noleggiatore-conducente hanno l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.
- 3) Il trasporto di carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 34 -TARIFFE

- 1) Il servizio di TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato/i dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dal Comune con deliberazione di Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, tenendo presente l'andamento dei costi del servizio e della variazione del costo della vita. Tali tariffe sono a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano e sono aggiornate con cadenza periodica ogni cinque anni; con la medesima deliberazione sono stabiliti altresì gli eventuali supplementi;
- 2) tariffe e supplementi sono verificati con le modalità e le periodicità stabilite dall'art. 17 della L.R. n.25/2007 e portate a conoscenza dell'utenza mediante opportuna esposizione all'interno del veicolo, come specificatamente indicato nel tariffario;
- 3) nel caso di utenti interessati al medesimo percorso il conducente, accettandone il contestuale trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la tariffa d'uso, salvo gli eventuali supplementi individuati per bagagli, bauli ed animali;
- 4) per i servizi extraurbani la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano il confine del territorio comunale;
- 5) sono consentite forme di agevolazione tariffaria, ad opera di gruppi di tassisti, purché praticati alla generalità della clientela, nonché l'applicazione di tariffe differenziate secondo le procedure di cui all'art. 6, 1° c., lett. e), f) del Decreto Legge 4/07/2006 n° 223, convertito, con modificazioni, in L. 4/8/2006 n. 248, le quali saranno adottate con provvedimento della Giunta Comunale;
- 6) nella logica di sviluppo del sistema di piattaforma informatica entro il 31 dicembre 2021 l'Amministrazione verificherà la marginalità di costo relativa ai percorsi mediante l'utilizzo dei dati derivanti dalla piattaforma informatica; l'acquisizione di tali fattori fornirà elementi utili all'eventuale incremento del contingente taxi e delle tariffe praticate all'utenza;
- 7) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria;
- 8) le tariffe del servizio di autonoleggio con conducente sono determinate dalla libera

contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi previsti con apposito atto della Giunta Comunale sulla base dei criteri emanati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 13, 4° comma, della Legge Quadro;

9) Il tariffario del servizio taxi, redatto in modo da risultare di facile lettura e di immediata comprensione da parte degli utenti, deve avere il seguente contenuto minimo: i) tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate (esempio tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni); ii) la specificazione dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto, ecc.); iii) il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio ferialo diurno; iv) il logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami (telefono, e-mail, modalità telematiche).

10) il tariffario tradotto anche in lingua inglese è pubblicato sul sito web istituzionale ed esposto negli hub trasportistici in corso di individuazione, nonché nei maggiori punti di frequentazione turistica.

ART. 35 - TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI

1) Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro di tipo omologato situato in posizione facilmente visibile da parte dell'utente e tale da consentire una lettura immediata e progressiva del corrispettivo da pagare.

2) la regolazione del tassametro deve essere effettuata in applicazione delle tariffe comunali vigenti, l'avviso indicante il sistema tariffario, posto all'interno dell'abitacolo, deve essere chiaramente leggibile ed in luogo facilmente visibile dal cliente.

3) Il tassametro, immediatamente dopo l'installazione, dovrà essere sottoposto, a spese del titolare, a prove tecniche di misurazione presso una delle officine titolari dell'autorizzazione di cui al D.M. 24 maggio 1979 e piombato, con appositi sigilli che garantiscono sia l'inamovibilità dell'attrezzatura sia il collegamento con gli strumenti di misurazione della percorrenza. Il titolare della licenza dovrà allegare alla documentazione, trasmessa in copia all'Ufficio Comunale, che l'officina autorizzata rilascia, già ai sensi del DM 24 maggio 1979 e successive modificazioni, una dichiarazione in cui viene indicato, al momento della punzonatura, il calettamento del cerchio e le caratteristiche dei pneumatici, in particolare per quanto riguarda la percentuale di rilassamento del fianco.

4) E' fatto obbligo al taxista di mantenere in perfetto ordine tassametro e contachilometri.

5) Tassametro e contachilometri possono essere sottoposti a verifiche periodiche tese ad verificarne il regolare funzionamento. Le accertate anomalie o mal funzionamenti delle predette strumentazioni devono essere riparate prima dell'avvio del servizio.

6) Le avarie al tassametro ed al contachilometri installati rispettivamente sui veicoli adibiti al servizio taxi e noleggiato con conducente sopravvenute nel corso della prestazione, salvo l'eventuale prosecuzione della corsa prevista dall'art. 28, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera e) devono essere riparate prima di riprendere il servizio stesso.

ART. 36 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

1) Nell'organizzazione del servizio è sempre consentito proporre l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per i clienti ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano;

tali tecnologie saranno sempre liberamente migliorabili al loro progredire, al fine di assicurare un

accesso immediato da parte dell'utenza del servizio Taxi.

ART. 37 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio taxi e noleggio con conducente, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento;
- 2) eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dei suddetti servizi, sono imputabili unicamente al titolare della licenza o dell'autorizzazione, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

ART. 38 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

- 1) Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari, all'interno ed all'esterno dei veicoli è ammessa con le seguenti modalità:
 - a) il messaggio pubblicitario, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal N.C.d.S., dovrà essere collocato con dimensioni e forme da determinare con provvedimento del Dirigente del settore competente, sentita la categoria, potrà avere quale colore di fondo tutti quelli compresi nella scala di base; tale messaggio potrà essere applicato su tutta la sagoma del veicolo;
 - b) i titolari di licenza taxi e/o i noleggiatori dei veicoli dovranno preventivamente comunicare al Dirigente del Settore competente, il bozzetto dei suddetti messaggi pubblicitari, allegando autocertificazione della corrispondenza alla normativa del vigente Nuovo Codice della Strada.

ART. 39 - RECLAMI

- 1) Eventuali reclami in merito allo svolgimento dei servizi in trattazione saranno indirizzati all'ufficio competente del Comune o direttamente al competente Dirigente di settore, il quale, esperiti i necessari accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il provvedimento sanzionatorio previsto dal regolamento;
- 2) E' fatto obbligo al tassista ed al noleggiatore - conducente di esporre all'interno dell'autovettura, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio a cui indirizzare i reclami nonché le indicazioni per raggiungere la pagina del sito del Comune di Imperia ove risulta istituita la rilevazione del "customer satisfaction".

CAPO V ILLECITI E SANZIONI

ART. 40 - UFFICIO COMPETENTE E ADDETTI ALLA VIGILANZA

- 1) L'ufficio competente per la gestione dei procedimenti connessi con le licenze e autorizzazioni per il servizio Taxi e Noleggio con conducente è il Servizio SUAP-Commercio del Comune;
- 2) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n° 689.

ART. 41- SANZIONI

- 1) Fatte salve le specifiche violazioni previste dalla Normativa Statale e Regionale, nonché da Leggi speciali (N.C.d.S.), per le quali verranno applicate le rispettive sanzioni amministrative, questo

Regolamento stabilisce quanto di seguito descritto:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria, la quale potrà essere aggiornata periodicamente sulle variazioni dell'Indice I.S.T.A.T.;
- b) sanzione accessoria della sospensione della licenza e/o carta di circolazione del veicolo;
- c) revoca della licenza.

2) In caso di sospensione sono sempre disposti, a cura del Dirigente del settore competente, l'asportazione dal veicolo della targhetta posteriore identificativa taxi, nonché la copertura del tassametro. Inoltre lo stesso dovrà circolare con il segnale luminoso (TAXI) incappucciato ed ulteriori segni distintivi dovranno essere coperti.

ART. 42 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1) L'inosservanza da parte dei conducenti di Taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto contenuto nel presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500;

2) alla violazione specifica degli artt. 28 e 29 della L.R. 25/2007 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui all'art. 28, comma 2, lettere f) e g), si applicherà, a carico del tassista, anche la restituzione al cliente della somma indebitamente percepita che potrà essere versata unitamente alla sanzione amministrativa. Il Dirigente del settore competente dispone la durata del periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore entità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, quando prevista dal presente regolamento o da altra normativa in materia;

3) Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie, sono irrogate ai sensi della vigente normativa ed in particolare secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni.

ART. 43 – DIFFIDA

1) Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Amministrazione ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

ART. 44 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO

1) Per le seguenti violazioni, debitamente accertate dagli organi competenti, si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:

- a) violazione delle norme al codice della strada per le quali è stata compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati a seguito di sinistro stradale con testimoni;
- b) sospensione del servizio, da parte dell'operatore, per più di dieci giorni consecutivi senza averne data comunicazione all'ufficio competente ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone anziane e/o diversamente abili di cui all'art. 33;
- d) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
- e) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di altro operatore del servizio;
- f) violazione degli artt. 24, comma 5, 28, comma 1, lett. a), f) e i) e comma 3), lett. i);

- g) violazione delle norme che regolano l'utilizzo del veicolo di scorta;
 - h) sostituzione ed utilizzo dell'autoveicolo senza preventiva autorizzazione;
 - i) violazione dell'art. 23 relativo ai turni di servizio;
 - l) raggiungimento delle località di destinazione con l'effettuazione di un percorso diverso da quello più breve in assenza di giustificati motivi o di forza maggiore;
 - m) violazione degli ulteriori obblighi e divieti di cui all'art. 28;
 - n) violazione di norme penali o amministrative connesse all'attività di taxi, non specificatamente indicate nel presente regolamento;
 - o) secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 43, nell'arco di due anni;
- 2) La licenza è sospesa obbligatoriamente dal Dirigente del settore competente al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- a) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ed applicazione indebita di tariffe o supplementi, nonché manomissione od uso irregolare del tassametro, debitamente accertate dagli organi competenti;
 - b) commissione di reato inerente la circolazione con sentenza definitiva di condanna;
 - c) perdita, da parte del titolare della licenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.
- 3) La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione;
- 4) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 285/1992 e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. 21/1992 e s.m.i. è punita:
- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992 e s.m.i. alla quarta inosservanza;
- 5) La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza.

ART. 45 – SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

1) Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

ART. 46 - RINUNCIA ALLA LICENZA E ALL' AUTORIZZAZIONE

1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio delle attività di trasporto pubblico non di linea (tassista e noleggiatore) ovvero alla licenza o all'autorizzazione, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio, allegando la licenza e/o l'autorizzazione e la targhetta identificativa del veicolo, chiedendo nel contempo il nulla osta al cambio di destinazione d'uso del veicolo per il successivo aggiornamento della carta di circolazione del

medesimo.

ART. 47 - REVOCA DELLA LICENZA E DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) La licenza è revocata nei seguenti casi:
 - a) violazione alle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo alla stessa persona fisica di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero, il cumulo della licenza del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) utilizzo temporaneo del proprio veicolo da parte del tassista e noleggiatore conducente di cui sia stata autorizzata la locazione temporanea ed eccezionale dell'autovettura o l'uso del veicolo di scorta;
 - c) sostituzione alla guida non autorizzata con utilizzo/impiego di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
 - d) accertata inottemperanza del divieto temporaneo di proseguire l'attività di tassista imposto con provvedimento Dirigenziale di sospensione di cui all'art. 44;
 - e) violazione delle norme di legge inerenti la trasferibilità delle licenze;
 - f) comminatoria di tre provvedimenti definitivi nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi del precedente art. 41;
 - g) mancata restituzione nei termini di cui all'art. 48, comma 3, della licenza sospesa;
 - h) mancato riacquisto, nei termini all'uopo fissati con determina Dirigenziale, di cui all'art. 44, comma 2, dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15;
 - i) infruttuoso decorso dei termine assegnato, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del presente Regolamento, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di tassista;
- 2) la revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 48 - PROCEDURE PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

- 1) I provvedimenti di sospensione della licenza sono adottati dal Dirigente del Settore SUAP. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e delle eventuali reiterazioni delle violazioni.
- 2) E' parimenti adottato dallo stesso Dirigente il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio.
- 3) la licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori deve essere, in caso di sospensione o revoca, restituita all'ufficio competente entro ventiquattrore dalla data di notifica del provvedimento; la mancata o ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi ne comporta la revoca d'ufficio.

ART. 49 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA E/O DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 50 – NORMA DI RINVIO

- 1) La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della L. 15/01/1992 n. 21 e s.m.i. non espressamente richiamate e dalle altre norme

legislative e regolamentari applicabili.

2) Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati nell'art. 1 della L. 21/1992 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

ART. 51 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Gli operatori del settore e tutti gli altri soggetti individuati nel presente Regolamento dovranno adeguarsi a quanto in esso contenuto con decorrenza immediata dalla sua entrata in vigore.

2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che finora hanno disciplinato la materia e/o che risultino in contrasto con il regolamento stesso.

3) Per quanto non espressamente previsto dal Presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.